



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 settembre 2025 n.123

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti gli articoli 55, comma 3 e 61 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, l'articolo 7 della Legge 31 luglio 2009 n.107 e l'articolo 4 della Legge 25 maggio 2004 n.69, come modificato dall'articolo 4 della Legge 28 dicembre 2007 n.136;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.56 adottata nella seduta del 26 agosto 2025;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICHE AI PROFILI DI RUOLO SANITARI E SOCIO-SANITARI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il Capo II del presente decreto delegato, nell'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 55, comma 3 e 61 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, modifica le declaratorie dei Profili di Ruolo (PDR) sanitari e socio-sanitari di cui all'Allegato A al Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n.3 e successive modifiche ed apporta variazioni alla tabella delle corrispondenze di cui all'Allegato B del medesimo decreto delegato, come già novellata dall'Allegato 1 al Decreto Delegato 18 dicembre 2017 n.141.

2. Il Capo III del presente decreto delegato, inoltre, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 4 della Legge 25 maggio 2004 n.69, come modificato dall'articolo 4 della Legge 28 dicembre 2007 n.136, modifica l'Allegato 6 al Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.11.

CAPO II MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO N.3/2015 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 2 (Modifica del PDR di Infermiere – INF e del PDR di Infermiere Strumentista –STRUM di cui all'Allegato A al Decreto Delegato n.3/2015 e successive modifiche)

1. Il paragrafo “Per l'area critica e dell'emergenza-urgenza:” di cui alla declaratoria del PDR di Infermiere (INF) contenuta nell'Allegato A al Decreto Delegato n.3/2015 e successive modifiche

è così modificato:

“Per l’area critica e dell’emergenza-urgenza:

- a) in emergenza e urgenza: gestisce l'intervento di emergenza, gestisce l'intervento nel contesto extraospedaliero, garantisce la presa in carico del paziente attraverso il triage ospedaliero, garantisce l'intervento assistenziale nel contesto del DEA, garantisce l'assistenza in età pediatrica in emergenze-urgenza, garantisce l'intervento nelle maxiemergenze. Qualora il Dirigente Medico (DIRMED) sia assente o impossibilitato, può essere autorizzato a svolgere attività e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali dei pazienti; tali attività e manovre sono specificate dai protocolli proposti dal Dirigente Medico (DIRMED) responsabile del servizio di emergenza-urgenza ed approvati dal Direttore del Dipartimento Ospedaliero;
- b) in terapia intensiva: gestisce i percorsi assistenziali in terapia intensiva, gestisce il trattamento sulla base di valori di monitoraggio e la terapia intensiva in un'ottica multiprofessionale;
- c) in blocco operatorio: gestisce l'assistenza in sala operatoria.”.

2. Dopo la sezione “TITOLI E REQUISITI” di cui alla declaratoria del PDR di Infermiere Strumentista (STRUM) contenuta nell’Allegato A al Decreto Delegato n.3/2015 e successive modifiche, è introdotta la seguente sezione:

“ALTRE INDICAZIONI

1. Il PDR di STRUM è coperto esclusivamente a tempo determinato per la durata di tre anni eventualmente rinnovabili e mediante procedimento selettivo interno nell’ambito del quale è significativamente valorizzata l’anzianità di servizio specifica maturata presso l’Unità Operativa Semplice (UOS) Programmazione e Attività di Blocco Operatorio.
2. Al PDR di STRUM è associato il Grado VIII, ferma restando la retribuzione di posizione prevista in sede di contrattazione collettiva con le Organizzazioni Sindacali.”.

Art. 3

(Modifica del PDR di Coordinatore Infermieristico/Tecnico di UO – COORDINFTECUO di cui all’Allegato A al Decreto Delegato n.3/2015 e successive modifiche)

1. Dopo il comma 5 della sezione “ALTRE INDICAZIONI” della declaratoria del PDR di Coordinatore Infermieristico/Tecnico di UO (COORDINFTECUO), di cui all’Allegato A al Decreto Delegato n.3/2015 e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 5 bis:
“5 bis. In ragione dell’equiparazione di cui al comma 5 fra le previgenti figure di Capo Sala e di Capo Tecnico, ai fini della correlazione con il PDR di COORDINFTECUO, i dipendenti inquadrati sul posto di Capo Tecnico, quantunque rientranti nel vecchio regime normativo e retributivo, percepiscono la retribuzione di posizione prevista per il PDR di COORDINFTECUO.”.

Art. 4

(Modifica del PDR di Educatore sociale e animatore socio-educativo – EDUSOC e del PDR di Assistente Sociale – ASSSOC di cui all’Allegato A al Decreto Delegato n.3/2015 e successive modifiche)

1. Dopo la sezione “TITOLI E REQUISITI” di cui alla declaratoria del PDR di Educatore sociale e animatore socio-educativo (EDUSOC) contenuta nell’Allegato A al Decreto Delegato n.3/2015 e dopo la sezione “TITOLI E REQUISITI” di cui alla declaratoria del PDR di Assistente Sociale (ASSSOC) contenuta nel medesimo Allegato A, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 7 della Legge 31 luglio 2009 n.107, è introdotta la seguente sezione:

“ALTRE INDICAZIONI

1. Allo scopo di contemperare i principi di cui all’articolo 1 della Legge 31 luglio 2009 n.107 con l’esigenza di favorire il perseguimento del valore della continuità socio-educativa e socio assistenziale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2 del Decreto Delegato 2

agosto 2012 n.106 e successive modifiche, la ripartizione fra punteggio attribuibile alle prove di concorso e punteggio attribuibile ai titoli è stabilita come di seguito:

- a) punti 50 (cinquanta) da attribuire alle prove previste dai moduli attivati;
- b) punti 50 (cinquanta) da attribuire alla valutazione dei titoli.

2. In ragione di quanto indicato al comma 1 ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a) del Decreto Delegato n.106/2012 e successive modifiche, il punteggio attribuibile ai titoli è stabilito come di seguito:

- a) titoli di studio: 15 per cento del punteggio complessivo (punti 7,5);
- b) titoli di servizio: 50 per cento del punteggio complessivo (punti 25);
- c) titoli aggiuntivi: 10 per cento del punteggio complessivo (punti 5);
- d) curriculum formativo: 10 per cento del punteggio complessivo (punti 5);
- e) curriculum professionale: 15 per cento del punteggio complessivo (punti 7,5)."

3. Le disposizioni speciali e derogatorie relative al PDR di EDUSOC ed al PDR di ASSSOC, così come introdotte dal comma 1, si applicano anche con riferimento ai bandi di concorso già emessi i cui contenuti saranno, pertanto, oggetto di riforma allo scopo di conformarli alle predette norme.

Art. 5

(Modifica della tabella delle corrispondenze di cui all'Allegato B al Decreto Delegato n.3/2015 e successive modifiche con riferimento al PDR di PSICOL-Psicologo e di PSICOTERAP-Psicoterapeuta)

1. A modifica della tabella delle corrispondenze di cui all'Allegato B al Decreto Delegato n.3/2015 e successive modifiche, sono correlati con il PDR di PSICOTERAP-Psicoterapeuta i seguenti posti:

- a) "Psicologo dell'Età Evolutiva" – livello 9; ciò a modifica della previgente correlazione con il PDR di PSICOL-Psicologo;
- b) "Psicologo" – livello 8, qualora il dipendente interessato sia in possesso di specializzazione in psicoterapia, sia abilitato all'esercizio della professione di psicoterapeuta e sia iscritto all'Ordine professionale degli Psicologi, secondo quanto previsto dall'Allegato 6, sezione 6.1, sottosezione 6.1.3 del Decreto Delegato n.11/2020. Ciò a modifica della previgente correlazione con il PDR di PSICOL-Psicologo.

2. I dipendenti rientranti nel vecchio regime retributivo e normativo ai quali si applichino le nuove correlazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono direttamente inquadrati, salvo rinuncia, nella qualifica di "Esperto in attività professionale" - livello 9 con riferimento al posto di Psicoterapeuta previsto dalla Dotazione Organica.

CAPO III

MODIFICHE ALL'ALLEGATO 6 AL DECRETO DELEGATO 30 GENNAIO 2020 N.11

Art. 6

(Modifica delle Note relative alle categorie professionali di "Psicologo" e "Psicoterapeuta" di cui alla sottosezione "6.1.3 Attività sanitarie non mediche" dell'Allegato 6 al Decreto Delegato n.11/2020)

1. Nella voce relativa alla categoria professionale "Psicologo" contenuta nella sezione 6.1, sottosezione 6.1.3 "Attività sanitarie non mediche" di cui all'Allegato 6 al Decreto Delegato n.11/2020, le Note sono così sostituite:

"Abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'Ordine degli Psicologi sammarinese."

2. Nella voce relativa alla categoria professionale "Psicoterapeuta" contenuta nella sezione 6.1, sottosezione "6.1.3 Attività sanitarie non mediche" di cui all'Allegato 6 al Decreto Delegato

n.11/2020, le Note sono così sostituite:

“Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione ai rispettivi Ordini professionali sammarinesi con esplicita annotazione dell’esercizio di attività psicoterapeutica.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 settembre 2025/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Denise Bronzetti – Italo Righi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi